

## Novità fiscali del 14 novembre 2011

Pubblicato il 14 novembre 2011

controlli societari: per i collegi sindacali ulteriori novità; nuove disposizioni in materia di lavoro e di previdenza; disposizioni in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile; deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti; apprendistato: durata massima; Legge di stabilità per il 2012 approvata

### Indice:

- 1) **Controlli societari: per i collegi sindacali ulteriori novità**
- 2) **Nuove disposizioni in materia di lavoro e di previdenza**
- 3) **Disposizioni in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile**
- 4) **Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti**
- 5) **Apprendistato: durata massima**
- 6) **Legge di stabilità per il 2012 approvata**

### 1) Controlli societari: Per i collegi sindacali ulteriori novità

Il maxiemendamento al disegno di legge di stabilità per il 2012, approvato il 10 novembre 2011 in commissione bilancio al senato avrebbe, infatti, introdotto le seguenti novità in materia di collegio sindacale.

#### Controlli nelle SpA

Con una modificazione all'art. 2397, c.c., é stato previsto nel maxiemendamento che nelle società per azioni con capitale sociale inferiore al milione di euro il collegio sindacale potesse essere sostituito da un unico sindaco iscritto nel registro dei revisori legali.

Adesso, sulla base delle novità rese note il 10 novembre scorso, le parole "capitale sociale" verrebbero sostituite con i parametri di bilancio relativo ai "Ricavi o patrimonio netto".

L'emendamento pare tenda a legare la dimensione dell'organo di controllo su grandezze "sostanziali" e non nominali (come, invece, spesso è il capitale sociale), che connotano la dimensione societaria e di conseguenza i rischi che la gestione e il default della società può cagionare a danno dei terzi, creditori sociali, soci e dipendenti.

Tuttavia, il dossier del **servizio studi del Senato n. 316 del 10 novembre 2011** (edizione provvisoria), a commento dell'emendamento, informa che per le SpA aventi capitale sociale inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **Sindaco unico nelle Srl**

Nelle Srl, viene confermata la possibilità di nominare un sindaco unico a prescindere dalle dimensioni della società stessa.

In altri termini, ricorre la nomina del sindaco unico quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro o quando la società superi i limiti parametrici che impongano la redazione del bilancio in forma abbreviata.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbia nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. A tal fine si rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di individuare le voci e la struttura del predetto schema di bilancio semplificato, nonché le relative modalità attuative.

## **Società tra professionisti e tariffe**

Ordini professionali contro le novità in materia di professioni contenute nel maxi emendamento al DDL stabilità.

E in particolare non piace l'abolizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali.

Ai professionisti iscritti in ordini professionali sarà consentito costituirsi oltre che in società semplici, anche attraverso la forma di società di persone (snc e sas), società di capitali (srl, spa e sapa) e società cooperative. È ammesso che alle stesse possano partecipare soci tecnici e di capitali per i quali, da un lato sarà ammissibile detenere anche quote maggioritarie del capitale.

## **Professionisti e aziende in semplificata senza obbligo di contabilità**

Viene data facoltà ai soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili di sostituire la tenuta delle scritture contabili con gli estratti conto bancari; si prevede che i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono gli stessi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

## **2) Nuove disposizioni in materia di lavoro e di previdenza**

In pensione a decorrere dal 2026, solo qualora il soggetto abbia un'età pari o superiore a 67 anni; si fa riferimento, in tal caso, all'età posseduta al momento di liquidazione del trattamento, cioè, dopo il decorso del termine dilatorio (cd. finestra) che intercorre tra il momento di maturazione del requisito e quello di liquidazione del trattamento.

Lo prevede l'emendamento al DDL di stabilità per il 2012.

## **Altre nuove disposizioni in materia di lavoro e di previdenza**

Altra novità concerne sia il contratto di apprendistato sia la cd. gestione separata INPS.

Si riconosce, con riferimento ai **contratti di apprendistato** stipulati nel periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo integrale, per i primi tre anni del contratto, con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente ai casi in cui il datore abbia un numero di dipendenti pari o inferiore a nove.

Nella disciplina vigente, la contribuzione dovuta dal datore per gli apprendisti è pari al 10%; per i datori che abbiano un numero di dipendenti pari o inferiore a nove, l'aliquota è pari, nel primo e nel secondo anno di contratto, rispettivamente, all'1,5% e dal 3%.

Inoltre, si corregge un errore materiale nel testo unico dell'apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.

Altresì si **incrementa**, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un punto percentuale l'**aliquota contributiva** pensionistica per gli iscritti alla cd. **gestione separata** INPS e la corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche.

Nella disciplina vigente, entrambe le aliquote sono pari al 26%, ovvero al 17% per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico.

Si ricorda che presso la gestione separata sono iscritti, tra l'altro, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori autonomi non rientranti in altre forme pensionistiche obbligatorie.

Riguardo il **finanziamento delle attività di formazione professionale** nell'esercizio dell'apprendistato, si modifica la procedura per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'ambito di applicazione del contratto di inserimento confermando i criteri già vigenti ed estendendo la stessa procedura anche alla determinazione delle aree per le quali trovino applicazione, per i contratti di inserimento, gli incentivi economici (previsti dalla normativa statale).

La novella consente tali determinazioni in via preventiva, disponendo che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e reca una norma transitoria per gli anni 2009-2012.

Vengono poi introdotte alcune modifiche alla **disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale**.

Le novelle concernono, in primo luogo, le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o - limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto - alla variazione in aumento della durata della prestazione.

Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva.

In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che

deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica.

L'ultima novella sopprime la condizione che l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sia convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Si introducono alcune misure intese a favorire il ricorso al **telelavoro**, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità.

Sono ridefinite le fonti contrattuali in relazione alle quali trovano applicazione i regimi agevolati, fiscale e contributivo, di alcuni emolumenti della retribuzione.

Ciascuna regione può disporre, per l'anno 2012, la **deduzione dalla base imponibile IRAP** delle somme corrispondenti all'erogazione dei suddetti emolumenti.

Per accelerare la piena operatività dell'istituto, si introduce una norma sulla procedura di **attuazione del credito di imposta in favore del datore di lavoro**, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto, nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n.70 (convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico.

Si sopprime l'istituto del libretto personale per i lavoratori dello spettacolo e si inserisce, limitatamente a tale categoria di lavoratori, l'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) nel novero dei soggetti ammessi allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro.

### **3) Disposizioni in tema di impiego della PEC (posta elettronica certificata) nel processo civile**

L'emendamento al DDL di stabilità economica per il 2012 reca una serie di disposizioni in tema di impiego della posta elettronica certificata (PEC) nel processo civile.

In particolare, si modifica il primo comma dell'art. 125 c.p.c. sostituendo la previsione relativa alla necessità che il difensore indichi, negli atti ivi richiamati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax con la previsione per cui dallo stesso dovrà essere indicato il solo indirizzo di posta certificata comunicato al proprio ordine.

Le modifiche sono volte ad attribuire carattere prioritario al ricorso alla posta certificata per tutte le comunicazioni che avvengono nel processo, prevedendosi solo in via subordinata e residuale il ricorso all'uso del telefax o alla notifica per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Inoltre, si modifica l'art. 366 c.p.c. con la finalità di favorire il **ricorso alla posta elettronica certificata** anche nell'ambito del processo davanti alla **Corte di Cassazione**.

Infine, si modifica l'art. 518 c.p.c. relativo alla forma del pignoramento attribuendo, ai fini della **trasmissione del processo verbale del pignoramento**, carattere prioritario all'uso della **posta certificata**. Si interviene, quindi, sulle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, modificando in particolare gli articoli 173-bis e 173-quinquies, relativi alla **procedura di espropriazione immobiliare** anche in questo caso con la finalità di attribuire carattere prioritario all'uso della **posta certificata**.

Con altra novella si interviene, invece, sulla legge n.53 del 1994 che disciplina la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, con l'intento di favorire il ricorso alla posta elettronica certificata.

Si perviene poi alla modifica dell'art. 16 del D.L. n. 185 del 2008.

Si ricorda che il comma 7 di tale articolo stabilisce che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi **ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** o analogo indirizzo di posta elettronica entro un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Gli ordini e i collegi pubblicano, quindi, in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

La proposta modificativa in esame aggiunge, dopo il comma 7, un comma 7-bis, con il quale si prevede che **l'omessa pubblicazione dell'elenco** riservato di cui al comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, **costituiscono motivo di scioglimento o commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente**. Le disposizioni introdotte da tale articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012.

#### **4) Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti**

L'emendamento al DDL di stabilità per il 2012 rende strutturale la deduzione forfetaria prevista in favore dei distributori di carburante dall'art. 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998 per il servizio di incasso delle imposte sul consumo dei carburanti svolto dalla categoria dei gestori.

La deduzione, prevista inizialmente dal citato articolo 21 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi, è stata poi di volta in volta prorogata annualmente fino al periodo di imposta 2011.

La deduzione si sostanzia in una riduzione del reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera a), del DPR n. 917 del 1986 (TUIR):

- 1,1% dei ricavi fino a 1.032.000 euro;
- 0,6% dei ricavi oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;

- 0,4% dei ricavi oltre 2.064.000 euro.

Si prevede che le suddette disposizioni si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

È previsto altresì che, nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria predetta.

Si modifica l'art. 2, comma 5, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, con il quale è stata prorogata per il periodo di imposta 2011 la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti.

Per effetto di tale modifica:

-viene soppresso il limite di spesa di 24 milioni di euro previsto per la deduzione per l'anno 2012;

- viene con sequenzialmente soppressa la previsione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei nuovi importi della deduzione forfetaria finalizzati a rispettare il predetto limite di spesa.

## **5) Apprendistato: durata massima**

Prevista una durata massima di cinque anni per l'apprendistato.

Il **Ministero del Lavoro** e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 40/11, ha reso noto il proprio orientamento operativo sul nuovo apprendistato, entrato in vigore il 25 ottobre 2011.

Secondo i Consulenti del Lavoro (nota del 11 novembre 2011), questo interpello sarà il primo di una lunga serie, visto che il nuovo testo unico sull'apprendistato riscrive completamente la normativa applicabile e spazza il campo dalle vecchie norme ancora in vigore.

In tale frangente le prime richieste di chiarimenti si riferiscono alla possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, così come disciplinati dall'art. 4 del D.Lgs. 167/2011, per una durata massima di cinque anni anche per quei "profili professionali equipollenti a quelli dell'artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti".

Infatti la nuova normativa prevede la possibilità di estendere la durata di tale tipologia contrattuale oltre i tre anni per le sole figure professionali del settore artigiano, così come individuate dalla contrattazione collettiva di categoria.

Il quesito alla base dell'interpello vuole entrare nel merito delle reali mansioni svolte dal lavoratore assunto con qualifica di apprendista, a prescindere dal settore di inquadramento. Come sottolineato nell'interpello, vi sono diversi contratti collettivi dei settori terziario, Turismo - Pubblici Esercizi e Panificazione in cui si riscontrano mansioni "i cui contenuti competenziali

sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili” a quanto previsto da contratti collettivi del comparto artigiano.

Per tutto quanto richiamato sopra la Direzione generale per l’attività ispettiva risponde affermativamente a quanto proposto dalle due associazioni datoriali, andando, quindi, ad avvallare un’interpretazione più ampia del dettato normativo che non potrà limitare l’estensione ai cinque anni per le sole figure professionali previste dai CCNL del comparto artigiano, ma allargherà tale lettura anche a tutte quelle mansioni previste da contratti di comparti diversi che nella realtà dello svolgimento quotidiano sono caratterizzate da un grado di professionalità ed esperienza assimilabili a quanto previsto dai contratti collettivi artigiani di riferimento.

## **6) Legge di stabilità per il 2012 approvata**

Si a legge di stabilità e bilancio. Il Senato ha dato il via libera al DDL di stabilità (Atto Senato n. 2968). Successivamente hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto, l’illustrazione e la votazione della Nota di variazione al bilancio.

Infine – con 153 voti favorevoli, 11 contrari e 3 astenuti – è stato approvato il Bilancio (2969).

Infine, i testi sono passati all’esame della Camera dei deputati previsto per il 12 novembre 2011.

Via libera dell’Aula del Senato al DDL di stabilità, senza alcuna modifica rispetto al testo approvato dalla Commissione.

Questi i punti **principali del maxiemendamento**, come illustrati nella nota dell’Agenzia Asca del **11 novembre 2011**:

### **Pensione**

E’ scritto nero su bianco. Nel 2026 l’età di accesso al pensionamento di vecchiaia per tutti non sarà inferiore a 67 anni. In questo modo si rende certo il dato anagrafico dei 67 anni che a legislazione vigente era comunque ipotizzabile calcolando l’adeguamento automatico all’allungamento della speranza di vita.

### **Dismissioni per abbattere debito**

Al via la vendita degli immobili pubblici il cui gettito sarà destinato a ridurre il debito.

I beni, ad uso diverso da quello residenziale, saranno conferiti a fondi comuni di investimento o a società veicolo. Il primo decreto di individuazione dei beni sarà emanato entro il 30 aprile 2012. Sono conferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20% delle carceri inutilizzate e delle caserme dismissibili assegnate in uso alle forze armate. Saranno quindi cedute le quote dei fondi o le azioni delle società attraverso offerta pubblica di vendita. E’ prevista anche la dismissione di terreni agricoli.

## **Debito enti locali**

Anche regioni, province e comuni dovranno contribuire all'abbattimento del debito pubblico a partire dal 2013. Sarà un decreto del ministero dell'Economia, sentita la Conferenza unificata, a stabilire le modalità della riduzione del debito degli enti. la relative entità e la tempistica.

## **Riforma ordini**

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità gli ordini professionali devono essere riformati. Tra le novità l'abolizione delle tariffe minime.

La riforma degli ordini consentirà la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali.

BONUS BEBE' - Il fondo di credito per i nuovi nati e' prorogato per gli anni 2012, 2013 e 2014.

## **Pubblici dipendenti**

Scatta la "cassa integrazione" anche per le unità in eccesso della P.a., che non sono state ricollocate attraverso la mobilità in altre amministrazioni pubbliche. Per personale in eccedenza che non è stato possibile ricollocare, o che abbia rifiutato il trasferimento in un'altra amministrazione, scatta il collocamento in disponibilità una specie di cassa integrazione all'80% dello stipendio che viene erogata per due anni.

## **Apprendistato, telelavoro e sgravi Irap**

Sui contratti di apprendistato stipulati tra da gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 da aziende con meno di 9 dipendenti non sono dovuti i contributi per i primi tre anni. Per gli anni successivi resta l'aliquota del 10%.

Per compensare lo sgravio è però previsto l'aumento dei contributi di un punto percentuale per i lavoratori autonomi e i collaboratori.

Per le donne arriva il contratto di inserimento che può essere utilizzato nelle aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali a quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Semplificazioni per l'accesso al telelavoro, con particolare riferimenti ai disabili.

Tra le novità, anche la deduzione Irap che per l'anno 2012 ciascuna regioni può disporre relativamente ai contratti aziendali nel settore privato.

Gli effetti finanziari restano a carico di ciascuna regione.

## **Aumento accise carburanti**

Per il 2012 e il 2013 scattano aumenti delle accise su benzina e gasolio con inevitabili ripercussioni sui prezzi finali.

La misura serve a compensare la sgravio fiscale a favore dei benzinai. Un secondo aumento



delle accise scatterà poi per finanziare lo sconto ai cittadini abruzzesi colpiti dal sisma delle imposte sospese e per riparte la riscossione.

## **Abruzzo**

Riprende da gennaio 2012 la riscossione delle imposte, sospese dopo il terremoto. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo è ridotto al 40%.

## **Infrastrutture**

Agevolazioni fiscali a favore delle società che realizzano opere pubbliche.

La misura è volta a favorire il project financing.

Le società possono beneficiare della defiscalizzazione ai fini delle imposte sui redditi e Irap durante il periodo di concessione. In pratica, non si versano le imposte ma lo Stato azzerà il suo contributo a fondo perduto per l'opera.

La concessionaria deve quindi farsi carico dell'intero investimento. Anche il versamento iva si intende assolto mediante compensazione con il contributo a fondo perduto.

## **TAV**

La linea ferroviaria Torino-Lione rientra nelle aree di interesse strategico nazionale e in quanto talerischia il carcere fino ad un anno e una multa di 309 euro chi entra indebitamente nei cantieri. La norma si applica alle aree del Comune di Chiomonte.

## **Patto stabilità interno**

I tagli alle regioni stabilite nella manovre correttive diventano subito più soft perché compensati dal gettito della Robin tax che grava sui produttori di energia. Le norme stabiliscono l'immediata ripartizione del beneficio (in termini di minori tagli) che spetta ad ogni singola regione. Il gettito dell'imposta (introdotta con la manovra di ferragosto) è pari complessivamente a 745 milioni per il 2012 e a 1,6 miliardi a partire dal 2013 e di tanto vengono ridotti i tagli alle regioni. Inizialmente la ripartizione era demandata ad un successivo decreto.

## **Semplificazioni**

Nel 2013, in via sperimentale, tutto il territorio nazionale diventa "zona a burocrazia zero".

## **Spese di giustizia**

Il contributo unificato per i procedimenti di secondo grado aumenta del 50% mentre quello per i procedimenti in Cassazione raddoppia. Previsto anche un autonomo contributo unificato per le altre parti che intervengono nel procedimento modificando la domanda o svolgendo intervento autonomo.

## **Cinema**

le somme destinate al tax credit e risultate non utilizzate per circa 25 milioni (su complessivi 90 milioni l'anno), confluiscono nella quota del Fus destinata alle attività cinematografiche.

### **Servizi pubblici locali**

Si punta ad una più marcata liberalizzazione con procedure di affidamento trasparenti.

### **Legge mancia**

Rifinanziato con 100 milioni per il 2012 e 50 per il 2013 il fondo per generici interventi di riequilibrio socio-economico e territoriale.

### **Policlinici universitari**

Arrivano 70 milioni per il 2012 per quelli gestiti direttamente da atenei non statali, tra cui il Gemelli di Roma.

### **Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l